COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 02-05-2020

Oggetto: Riapertura di Cimiteri ed Aree verdi pubbliche- Revoca della precedente chiusura e disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19

IL SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 16 marzo 2020, con la quale, in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, veniva disposta la chiusura di tutti i parchi pubblici, altre aree attrezzate con giochi o con attrezzature sportive, aree verdi comunali e cimiteri comunali, presenti sul territorio del Comune di Marradi, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposta dagli organi competenti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.108 del 27 aprile 2020, in particolare l'art. 1, lettere d), e), f) ed i), terzo periodo;

RITENUTO di poter dare attuazione, alla luce della sopra citata disposizione, alla riapertura dei cimiteri comunali e delle singole aree verdi specificate nell'allegato 2) ubicati sul territorio del Comune di Marradi; CONSIDERATA la necessità di limitare la presenza di persone all'interno dei cimiteri e delle aree verdi comunali specificate nell'allegato 2) per ridurre il rischio di possibile contagio;

RITENUTO opportuno revocare la propria Ordinanza n. 2 del 16 marzo 2020;

VALUTATO di stabilire l'orario di apertura dei cimiteri, come da allegato 1);

VALUTATO di stabilire l'orario di accesso alle aree verdi oggetto della riapertura, dettagliati nell'allegato 2); VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

A decorrere dal giorno 4 maggio 2020, la riapertura:

- 1. Dei cimiteri posti sul territorio del Comune di Marradi, a condizione che vengano adottate le misure organizzative richieste dall'art. 1, lett. i), terzo periodo, del DPCM 26 aprile 2020 il cui orario di apertura è determinato come da allegato 1);
- 2. Delle specifiche aree verdi comunali poste sul territorio del Comune di Marradi, limitatamente alla sola fruizione delle stesse per passeggiate ed attività motoria, nelle fasce orarie, come da

COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

allegato 2), mentre resta vietata la fruizione delle aree attrezzate destinate al gioco (che restano pertanto chiuse ed interdette all'accesso del pubblico).

DISPONE

All'interno dei cimiteri comunali è obbligatorio indossare guanti e mascherina.

E' vietata ogni forma di assembramento.

In caso di cerimonie funebri è consentita la partecipazione di un numero massimo di 15 persone, che dovranno mantenere la distanza di sicurezza interpersonale raccomandata di 1,8 metri e indossare la mascherina.

All'interno delle aree verdi individuate nell'allegato 2) i visitatori dovranno indossare mascherine e tenere la distanza interpersonale raccomandata a livello regionale, di almeno un 1,8 metri.

E' vietata ogni forma di assembramento.

E' possibile la presenza di un accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti.

Non è consentito svolgere attività ludica-ricreativa all'aperto.

Di revocare, dalla stessa data del 4 maggio 2020, ogni precedente ordinanza in tal senso emessa, stabilendo quindi che la disciplina vigente è determinata dalla normativa nazionale ed in attuazione della stessa, dalla presente ordinanza.

DISPONE

che la "prima vigilanza" da attuarsi ai varchi di accesso alle predette aree, nonché all'interno delle stesse è demandata al personale delle Associazioni di volontariato e/o di Protezione civile individuate sulla base di Convenzioni già in essere con il Comune di Marradi, fermo restando il potere di vigilanza in capo agli organi di polizia;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

INFORMA

COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;

STABILISCE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Marradi;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Distretto di Marradi della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;

Servizio Polizia Municipale Unione Montana dei Comuni del Mugello;

Comando Stazione Carabinieri di Marradi;

Marradi, lì 02-05-2020

Il Sindaco f.to TRIBERTI TOMMASO

Per copia conforme Marradi,

Il Responsabile del Servizio